DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1963

con cui si autorizza la Repubblica francese a differire il ravvicinamento dei dazi della tariffa nazionale a quelli della tariffa doganale comune per quanto riguarda alcuni pesci e crostacei

(Il testo francese è il solo facente fede)

(63/640/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 26,

Vista la decisione del Consiglio in data 24 settembre 1963 [1], in virtù della quale i dazi della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea applicabili alle anguille della voce n. ex 03.01 A II, alle ombrine, triglie, orate, ai dentici, alle cernie e ai pescecani della voce n. ex 03.01 B I c), alle aragoste della voce ex 03.03 A I e ai gamberetti rosa e reali della voce ex 03.03 A II sono sospesi totalmente fino al 31 dicembre 1963,

Vista la domanda del 3 ottobre 1963 con cui la Repubblica francese ha chiesto la autorizzazione di differire l'abbassamento, da effettuare in virtù dell'articolo 23 del Trattato, dei dazi doganali applicabili nella sua tariffa doganale ai prodotti di cui sopra;

Considerando che l'entrata in vigore, in Francia, dei dazi doganali in questione ravvicinati, conformemente all'articolo 23 del Trattato, a quelli della tariffa doganale comune, quali sono stati sospesi dalla decisione del Consiglio in data 24 settembre 1963, indurrebbe il Governo francese a ridurre l'attuale dazio nazionale dall'8,5 % al 7 % per le anguille della voce n. ex 03.01 A II, dal 27,6 % con un minimo di riscossione di Fr. f. 0,10 per chilogrammo lordo al 23,1 % con un minimo di riscossione di Fr. f. 0,087 per chilogrammo lordo per i pesci summenzionati della voce n. ex 03.01 B, dal 27 % con un minimo di riscossione di Fr. f. 0,90 per chilogrammo lordo al 21 % con un minimo di riscossione di Fr. f. 0,70 per chilogrammo lordo per le aragoste della voce ex 03.03 A I, dal 12,4 % al 7 % per i gamberetti della voce n. ex 03.03 A II ;

Considerando che un notevole e improvviso abbassamento della protezione doganale, in particolare per le specie di pesci e crostacei comuni a tutti i mari meridionali e a quelli settentrionali, determinerebbe sul mercato francese un incremento della concorrenza da parte di alcuni paesi terzi, concorrenza che colpirebbe soprattutto il settore artigiano della pesca che si dedica appunto alla cattura di tali specie, proprio in un periodo in cui le strutture di tale settore sono in fase di ammodernamento ; che tali danni sarebbero particolarmente sensibili per i numerosi piccoli pescatori rimpatriati dall'Africa settentrionale che ritrovano sul litorale francese del Mediterraneo un'attività ancora insufficientemente consolidata ;

Considerando che nella scorsa campagna la redditività di una parte della flotta, in particolare quella dedita alla pesca di aragoste, è stata seriamente compromessa a causa di imprevedibili difficoltà relative al libero accesso a nuove zone di pesca molto lontane dai porti d'approdo ;

Considerando che è pertanto opportuno ammettere che la Repubblica francese deve far fronte a particolari difficoltà ;

Considerando che per i pesci e crostacei summenzionati le importazioni non rappresentano più del 5 % del valore delle importazioni della Repubblica francese in provenienza dai paesi terzi durante l'ultimo anno per il quale siano disponibili i dati statistici,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a differire, fino al 31 dicembre 1963, l'abbassamento, da effettuare conformemente alle disposizioni dell'articolo 23 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, degli attuali dazi della propria tariffa doganale a quelli della tariffa doganale comune, quali risultano dalla decisione del Consiglio in data 24 settembre 1963, per quanto concerne i seguenti prodotti : le anguille della voce n. ex 03.01 A II, le ombrine, le triglie, le orate, i dentici, le cernie e i pescecani della voce n. ex 03.01 B I c, le aragoste della voce n. ex 03.03 A I e i gamberetti rosa e reali della voce n. ex 03.03 A II.

I dazi, per i quali la Repubblica francese è autorizzata a differire l'abbassamento sono i dazi ravvicinati a quelli della tariffa doganale comune, non tenendo conto della suddetta decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Bruxelles, il 19 novembre 1963.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

R. MARJOLIN

[1] Vedere pag. 2781/63 della presente Gazzetta Ufficiale.